



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco  
del Comune di Battifollo (CN)

All'Organo di Revisione  
del Comune di Battifollo (CN)

**Oggetto: Relazione sul rendiconto 2021 (art. 1, commi 166 e segg., L. 23 dicembre 2005, n. 266) - Archiviazione - Osservazioni**

In relazione all'istruttoria svolta sul rendiconto dell'esercizio 2021, si ritiene di archiviare la procedura istruttoria con le seguenti osservazioni.

In sede istruttoria si è rilevata la mancata rappresentazione negli accantonamenti del risultato di amministrazione dell'esercizio in esame del Fondo di garanzia dei debiti commerciali. Tale carenza non risulta rispettosa della normativa dettata dall'art. 1, cc. 859 e ss., della Legge n. 145/2018.

Con riferimento all'accantonamento di euro 2.000,00 a fondo contenzioso, si raccomanda particolare attenzione nel monitoraggio del contenzioso con specifico riguardo al rischio di soccombenza e si richiama quanto previsto dall'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 5.2, lettera h), circa la costituzione del Fondo in parola.

Infine, in sede di istruttoria l'Ente era stato invitato a fornire dimostrazione dell'avvenuta riconciliazione dei rapporti con i propri organismi partecipati, ovvero di specificare per quali rapporti non vi era stata la conciliazione, evidenziando l'entità di tali rapporti, la natura debitoria o creditoria ed i soggetti di riferimento, nonché comunicando le misure organizzative adottate per il superamento di tale criticità.



CORTE DEI CONTI

L'Ente nella nota di riscontro ha dichiarato che *“la nota informativa di verifica dei debiti e crediti reciproci trasmessa dalla società partecipata dopo la redazione delle relazione sul rendiconto 2021 del Revisore, è depositata agli atti di questo Comune e risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo”*, senza trasmettere alcuna documentazione in merito.

Sul punto giova sottolineare l'importanza degli adempimenti relativi alla conciliazione dei debiti/crediti con gli organismi partecipati, nonché alla doppia asseverazione, ai sensi della lett. j) del c. 6 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, in forza del quale la relazione sulla gestione allegata al rendiconto deve illustrare *“gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”*.

In tal senso, la giurisprudenza contabile ha, di recente, ribadito l'importanza dei predetti adempimenti in quanto l'attività di conciliazione dei rapporti finanziari tra enti del settore pubblico allargato risulta fondamentale per evitare di minare l'equilibrio economico della finanza pubblica allargata (v., in questi termini, la deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna n. 39/2021/PRSE).

Pertanto, in argomento, si raccomanda all'Ente di procedere, per il futuro, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento sopra richiamata.

Quanto sopra evidenziato sarà oggetto di monitoraggio in occasione dell'esame dei prossimi documenti di bilancio.

Distinti saluti

Il Magistrato Istruttore  
Dott.ssa Laura Alesiani

